

SCHEMA CONVENZIONE

tra

L'Azienda USL di Bologna (di seguito “Azienda”), C.F. e P.IVA 02406911202, con sede legale in Bologna, Via Castiglione 29, in persona della Direttrice Generale Dott.ssa Anna Maria Petrini

e


Università Verde di Bologna APS (di seguito, per brevità UNIVERDE), C.F. 92029880371 e P.IVA 02551580372 iscritto al RUNTS con **n. 44636 del 17/08/2022** con sede legale in Bologna, Via Santo Stefano 67, in persona del Presidente e legale rappresentante [REDACTED]

PREMESSA

Richiamati:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “*T.U. per la Sicurezza sul Lavoro*” e ss.mm.ii.;
- la L. 6 novembre 2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE 2016/679(GDPR) contenente le disposizioni per la tutela dei dati personali e D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “*Codice del Terzo Settore - a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016*”, d’ora in avanti – per brevità - CTS, e ss.mm.ii.;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 2 del 12 marzo 2003 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 “*Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)*”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13 aprile 2023 “*Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva*”;
- il “*Regolamento Aziendale in materia di rapporti tra l’Azienda Usl di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS)*”, d’ora in avanti - per brevità - Regolamento del Terzo Settore, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 21 giugno 2023;

Considerato che:




- il Titolo VII del CTS rubricato “*Dei rapporti con gli Enti Pubblici*”, agli artt. 55 e ss. disciplina e regola le modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione, “*assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241*”, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
- **l'art. 56 CTS** “prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) “*iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*” (co. 1), nonché il contenuto obbligatorio delle stesse, con particolare riferimento – tra l'altro – alle “*modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione*” (co. 4);

Richiamati altresì:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1444 del 01/07/2024 avente come oggetto “Progetto di umanizzazione della medicina di emergenza attraverso una ricerca-azione sugli spazi di attesa nel quadro della riorganizzazione del sistema di medicina d'emergenza - assegnazione delle risorse alle aziende USL capofila del progetto e contestuale impegno di spesa CUP E49I24000320001”.
- la Deliberazione aziendale n. 362 del 25/10/2023 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti giuridici tra l'Azienda USL di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS) in applicazione del Regolamento Aziendale in materia”.
- la Deliberazione aziendale n. 278 del 25/07/2025 con la quale è stato stabilito di approvare e sottoscrivere l'Accordo di collaborazione per la gestione del progetto umanizzazione della medicina di emergenza attraverso una ricerca-azione sugli spazi di attesa nel quadro della riorganizzazione del sistema di medicina d'emergenza, con gli Enti coinvolti, quali l'IRCSS - Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, l'Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS, l'Azienda USL di Imola e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna


Tenuto conto che:

- l'Azienda Usl di Bologna ha avviato e intende proseguire, in conformità a quanto stabilito dal CTS,



attività di supporto agli utenti, anche tramite interventi aggiuntivi che si affiancano alle sue funzioni istituzionali, con l'intento di agevolare l'accesso ai servizi;

- nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con Delibera n.126 del 09/04/2025, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Usl di Bologna, un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare al convenzionamento per la realizzazione di un progetto di umanizzazione della medicina di emergenza attraverso una ricerca-azione sugli spazi di attesa nel quadro della riorganizzazione del sistema di medicina di emergenza, i cui obiettivi sono:
 - la strutturazione di un modello integrato nel sistema regionale di medicina di emergenza, nel quadro della riorganizzazione in corso, finalizzato all'umanizzazione degli spazi di cura attraverso il miglioramento dell'accoglienza e dell'attesa degli utenti e del presidio informativo sui servizi della medicina di emergenza;
 - la produzione di documentazione attraverso un'adeguata reportistica di materiale di ricerca qualitativa relativa agli accessi in Pronto Soccorso, inclusivo di un'analisi sulla comprensione ed efficacia dell'informazione territoriale sui CAU;
 - l'attivazione del progetto presso n.ro 3 Pronto Soccorso e n.ro 1 CAU nel territorio di Bologna ed n.ro 1 Pronto Soccorso nel territorio imolese che nel complesso preveda la presenza di studenti universitari in tirocinio;
 - la partecipazione/coordinamento a un tavolo di lavoro regionale finalizzato alla valorizzazione dell'esperienza svolta che metta a sistema altre esperienze di umanizzazione degli spazi della medicina di emergenza;
 - l'elaborazione dell'esperienza svolta per sviluppare una proposta di allargamento e applicazione ad altre realtà territoriali a livello regionale;
- l'Associazione Università Verde di Bologna APS ha presentato regolare domanda di partecipazione (P.G. n. 56335_del 05/05/2025) e, previa verifica dei requisiti, con Deliberazione aziendale n. 207 del 17/06/2025, è stata individuata idonea allo svolgimento delle attività previste dall'avviso, secondo i criteri specifici richiesti ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità aziendali;




- il D.M. n. 72/2021 stabilisce che a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, e comunque prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti;
- l'Azienda, all'esito della verifica del possesso da parte UNIVERDE dei requisiti prescritti dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, dalla citata normativa regionale in materia e dal Regolamento aziendale indicato in epigrafe stipula la presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità della Convenzione

La convenzione regola il rapporto tra Azienda Usl di Bologna e Università Verde di Bologna APS per lo svolgimento delle seguenti attività:

- lo sviluppo del progetto di umanizzazione della Medicina di Emergenza attraverso ricerca azione sugli spazi di attesa nel quadro della riorganizzazione del sistema di medicina d'emergenza sull'area di Bologna e di Imola, in coordinamento con l'attività in corso di sviluppo sull'area della Ausl Romagna;
- la collaborazione nell'istituzione di un Tavolo di Lavoro regionale per il progetto, che avrà la funzione di regia del progetto, mettendo in relazione le diverse esperienze regionali di umanizzazione della medicina di emergenza e che farà da coordinamento delle diverse fasi di sviluppo strategico, sia in riferimento all'operatività che alle attività di ricerca, mantenendo un forte collegamento con le evoluzioni della riorganizzazione dell'Emergenza-Urgenza;
- il rilancio del gruppo di lavoro operativo locale con rappresentanti dei diversi partner progettuali firmatari della convenzione/accordo di collaborazione di cui alla Deliberazione aziendale n. 278 del 25/07/2025;
- una analisi dei bisogni attuali delle strutture coinvolte nel progetto e del CAU individuato anche in relazione all'andamento degli accessi e alle trasformazioni attese o in corso e la declinazione di un progetto operativo a partire da questa analisi dei bisogni;
- una mappatura dei corsi di laurea da coinvolgere nel progetto a partire da un confronto con l'Università di Bologna e collaborazione nel loro coinvolgimento attivo;
- l'impostazione di un'attività di scouting strutturata di studenti che includa i corsi legati alle scienze sociali e antropologiche, alle specializzazioni in servizio sociale, alle scienze della formazione, all'educazione sanitaria, e ancora scienze della comunicazione, lettere, semiotica, lingue, scienze politiche, da ampliare anche a partire dalla mappatura di cui sopra;



- la creazione di team di studenti e studentesse per ogni struttura coinvolta e il coordinamento operativo del gruppo in relazione alle equipe della medicina di emergenza e del CAU;
- il perfezionamento e realizzazione del percorso formativo e di supporto agli studenti in collaborazione con i partner di progetto;
- l'individuazione e formazione, all'interno del gruppo operativo locale, di un referente di coordinamento per ogni Azienda sanitaria/ospedaliera coinvolta al fine di consolidare - per ogni ente ospitante coinvolto - il ruolo di una figura strategica interna che possa lavorare alla continuità del percorso;
- la strutturazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività nei PS e nel CAU, che includa l'inserimento dei team di studenti in struttura, momenti di osservazione, incontri di verifica, interviste finali e momenti di riconoscimento a conclusione del percorso di tirocinio;
- la collaborazione alla costruzione di un'attività di ricerca, finalizzata all'indagine sulla medicina di urgenza e sul tema della fragilità, guidata dai referenti dell'Università di Bologna;
- l'organizzazione di un convegno/workshop finale che presenti l'esito del progetto.

Le attività oggetto del presente accordo sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.

Art. 2 Referenti di progetto

Le parti convengono che i Referenti di progetto sono:


- per l'Azienda Usl di Bologna il Dott. [REDACTED]
- per l'ETS la Vice Presidente [REDACTED]

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, l'una all'altra, eventuali variazioni del proprio Referente.

Ai Referenti di progetto compete ogni comunicazione relativa alle attività oggetto della convenzione (inizio, fine, sospensione, interruzione, ecc..) che deve avvenire mediante scambio di corrispondenza formale.

Art. 3 Indicazioni per lo svolgimento delle attività

Nello svolgimento delle attività della presente convenzione, l'ETS UNIVERDE si impegna a mettere a disposizione un numero di volontari/dipendenti/collaboratori/operatori adeguato ad assicurare con continuità le attività previste dall'art. 1.



Nel caso in cui le attività si svolgano all'interno dei locali dell'Azienda e degli altri Enti coinvolti, i volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS UNIVERDE sono tenuti a:

- rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti, salvo che non sia strettamente necessario e connesso all'attività da svolgere;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo, senza dare adito alla possibilità di confondersi con il personale aziendale;
- munirsi di apposito cartellino di riconoscimento fornito dall'ETS UNIVERDE di appartenenza, recante codice identificativo, fotografia, denominazione dell'ETS. I cartellini devono essere indossati e visibili durante l'espletamento delle attività.

Ai volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS UNIVERDE è consentito l'ingresso presso i locali dell'Azienda e degli altri Enti coinvolti, ove prestano la propria attività, esclusivamente in orari concordati e calendarizzati.

L'attività dell'ETS UNIVERDE si pone in un rapporto di integrazione a quella svolta dal personale aziendale e non deve ostacolare né configurarsi come sostitutiva della stessa.

Art. 4 Codice di Comportamento


I volontari/dipendenti/collaboratori/operatori a qualunque titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato dal DPR n. 81 del 13 giugno 2023 e dal Codice di comportamento aziendale, consultabile al link <https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento>, in quanto applicabili.

L'ETS UNIVERDE dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento e di averli portati a conoscenza dei propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori.

La violazione degli obblighi previsti dai citati codici può costituire causa di risoluzione o di decadenza dalla presente convenzione. L'Azienda segnala tempestivamente all'ETS UNIVERDE eventuali non conformità di comportamenti individuali, riservandosi di richiedere l'esonero del singolo volontario/dipendente/collaboratore/operatore dall'attività oggetto della convenzione.

Art. 5 Segnalazione di illeciti: Whistleblowing

L'ETS UNIVERDE si impegna a comunicare ai propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda dedicata all'istituto del whistleblowing, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corrruzione-e/wb>, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele.



Art. 6 Formazione

L'ETS UNIVERDE si impegna a far sì che i propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori siano in possesso di adeguata formazione e attitudine per le attività da svolgere. La formazione viene fornita direttamente dall'ETS di appartenenza con oneri a proprio carico.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

L'Azienda e l'ETS UNIVERDE si impegnano a rispettare le norme previste dal GDPR n. 679/2016, nonché dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.m.ii.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Bologna è Titolare del trattamento dei dati personali.


L'ETS UNIVERDE, con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla gestione dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679, rinvenibile al link https://www.ausl.bologna.it/privacy#toc_I-diritti-degli-interessati.

L'Azienda, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina l'ETS UNIVERDE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente Convenzione.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate alla presente Convenzione e da considerare parte integrante della stessa, oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.



Il Responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura aziendale per la gestione di violazione dei dati personali o data-breach (artt. 33 e 34 GDPR), rinvenibile al link <https://www.ausl.bologna.it/privacy/procedura-data-breach> da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto convenzionale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri accordi aventi ad oggetto attività analoghe e ulteriori e che comportino un trattamento di dati, da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'art. 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della presente Convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari/dipendenti/collaboratori/operatori.

Art. 8 Pantouflage (conflitto di interessi)

L'ETS UNIVERDE dichiara, per quanto di propria conoscenza, di rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 con riferimento all'Azienda Usl di Bologna.

Art. 9 Assicurazione

L'ETS UNIVERDE che si avvale di volontari/dipendenti/collaboratori/operatori nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


L'ETS UNIVERDE è, altresì, tenuta a produrre, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, copia delle suddette polizze assicurative in corso di validità, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente atto.

Gli oneri sostenuti dall'ETS per la stipula e la sottoscrizione delle suddette polizze sono rimborsati dall'Azienda, secondo modalità, tempi e limiti indicati nel presente accordo.

Art. 10 Norme sulla sicurezza

L'ETS UNIVERDE garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l'ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione.

In particolare, l'ETS UNIVERDE si impegna a garantire:



- l'adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori ai sensi del D. lgs 81/2008 e, in particolare, l'idoneità al rischio biologico, ai fini dell'espletamento dell'attività;
- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

I volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS ricevono dall'Azienda le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D. lgs. 81/2008. L'Azienda adotta altresì le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 11 Utilizzo spazi e strumenti aziendali da parte dell'ETS

L'Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, mette a disposizione dell'ETS UNIVERDE gli spazi di incontro - riunione della Medicina di Emergenza o di altre sedi dell'Azienda o degli Enti coinvolti per lo svolgimento di incontri e momenti di formazione, verifica o presentazione del progetto, previo accordo con i referenti della specifica struttura.

L'Azienda mette a disposizione dell'ETS le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento di attività formativa/di presentazione (computer e proiettori, da concordare con il referente di struttura) ed eventuali DPI per la presenza negli spazi della Medicina di emergenza.

Si precisa che l'uso degli spazi aziendali e delle dotazioni strumentali da parte dell'ETS UNIVERDE è vincolato all'esecuzione del progetto ed è riservato esclusivamente a volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS UNIVERDE per le finalità progettuali.


Al termine delle attività, gli spazi e le strumentazioni rientrano nella piena disponibilità dell'Azienda nello stato di fatto in cui sono stati concessi.

La concessione dello spazio è a titolo **gratuito**.

Art. 12 Monitoraggio delle attività

Il Referente aziendale di progetto verifica periodicamente lo stato di avanzamento delle attività e il loro regolare svolgimento, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Le parti si impegnano ad assicurare con cadenza periodica verifiche congiunte anche al fine di individuare azioni correttive e/o migliorative ritenute determinanti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità concordate.

L'ETS UNIVERDE si impegna a produrre periodicamente - con cadenza bimestrale - un Report delle attività svolte sottoscritto dal legale rappresentante e dal Referente di progetto.



Art. 13 Oneri a carico dell'azienda

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS UNIVERDE le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, debitamente documentate e rendicontate, con cadenza bimestrale.

Le spese rimborsabili saranno liquidate secondo modalità di cui all'articolo successivo.

Art. 14 Spese rimborsabili e modalità

Il valore economico della presente Convenzione, definito in fase progettuale, è pari a € 74.000 (da intendersi come cifra massima rimborsabile).

Le voci di spesa ammesse a rimborso sono: costi per attività di coordinamento e gestione operativa, costi per attività di formazione, costi per cancelleria e materiali di consumo funzionale all'attività, costi di attrezzature e dotazioni per le sale di attesa, rimborsi viaggio per formatori e/o professionisti per convegno finale, rimborsi viaggio per studenti e studentesse, vestiario, telefonia e connessioni per quanto funzionale allo svolgimento del progetto, costi legati alle attività di comunicazione del progetto (creazione grafica, stampa manifesti, creazione video, ecc.), costi di copisteria e stampa dei materiali utili per il progetto, ristoro.

Le spese ammesse a rimborso sono solo quelle funzionali e connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Azienda non riconosce all'ETS eventuali spese ulteriori che lo stesso si è impegnato a rimborsare ai propri volontari.


La rendicontazione delle spese sostenute deve essere prodotta dall'ETS UNIVERDE su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, secondo il modello di rendicontazione (*si rinvia all'Allegato n. 2 "Facsimile di Rendicontazione"*) e corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

È esclusa, inoltre, qualsiasi forma di rimborso a carattere forfettario.

È esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Il rimborso avverrà a seguito di emissione di nota di debito, previa verifica della documentazione economica e validazione inerente alle attività svolte nel periodo di riferimento, da parte dei Referenti progettuali.

L'ETS UNIVERDE emetterà una nota di debito elettronica, a rendiconto delle spese richieste.



La nota di debito dovrà:

- essere intestata all'Azienda USL di Bologna, Via Castiglione 29, 40124 Bologna, Codice fiscale e Partita Iva 02406911202; codice univoco ufficio per ricevimento fatture #UFVSRG#, I.P.A. AUSLBO;
- recare nell'oggetto la dicitura: rimborso spese periodo dal/al di cui alla convenzione;
- recare la dicitura "Operazione fuoricampo IVA, DPR 633/72" e ss.mm.ii, in base al regime fiscale dell'ente;
- recare l'indicazione dello Smart-Cig e del numero d'ordine aziendale informatizzato comunicato via mail dal competente Ufficio ogni bimestre, previo nulla osta dei Referenti progettuali a seguito di verifica rendicontazione e importo da rimborsare;
- essere inviata, come previsto dalla DGR n. 287/2015, in modalità elettronica, sulla base dello standard europeo PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line).

Art. 15 Durata

La presente Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. La Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di valutazione congiunta delle attività, delle azioni e del relativo quadro economico, per un periodo di uguale durata previo accordo scritto entro 30 giorni dalla scadenza. E' escluso ogni tacito rinnovo.

E' consentita un'unica proroga alle medesime condizioni della presente per un periodo di massimo 3 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza. E' esclusa ogni tacita proroga.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

La Convenzione è risolta di diritto se nel corso della sua durata viene meno l'iscrizione dell'ETS dal RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs 117/17 come disciplinato dal relativo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/20 adottato ex art. 53 D.lgs. 117/17.


La Convenzione è altresì risolta di diritto al venir meno dei requisiti di iscrizione all'Elenco Aziendale, di cui all'art. 5 del Regolamento Aziendale.

L'ETS si impegna a comunicare tempestivamente e a mezzo pec all'Azienda ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS e all'Elenco Aziendale.

ART. 17 Risoluzione e recesso del rapporto convenzionale

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- gravi inadempienze delle parti agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;



- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'ETS.

Il Referente di progetto aziendale procederà a verificare e vigilare sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando formalmente eventuali rilievi/inadempienze all'ETS UNIVERDE.

L'ETS UNIVERDE dovrà porre in essere le misure correttive necessarie entro e non oltre il termine definito dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di recedere dalla convenzione al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nel presente atto ed incompatibili per il proseguimento della collaborazione, comunicandolo all'ETS UNIVERDE a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ETS potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC.

In caso di recesso, all'ETS sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate sino al momento dell'interruzione delle attività progettuali senza possibilità di rivalsa o di pretesa alcuna da parte dell'ETS.

Qualora, durante la collaborazione con l'Azienda, si verificano gravi inadempienze/irregolarità di qualsivoglia natura in capo all'ETS e/o ad un singolo volontario/dipendente/collaboratore/operatore, l'Azienda si riserva il diritto di procedere, altresì, alla cancellazione dell'ETS medesimo dall'Elenco aziendale.

Art. 18 Adempimenti fiscali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex art. 82, co. 5, D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPR 131/86. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa dall'ETS ai sensi dell'art. 82, co. 3, D.Lgs. 117/17.

Art. 19 Foro competente.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, non risolubili in via bonaria, è competente il Foro di Bologna.

Art. 20 Disposizioni finali


Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme statali e regionali, vigenti nonché il Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 214 del 21 Giugno 2023.

Il presente atto, formato da n. 13 pagine, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

Si allegano:

- 1) Scheda di progetto
- 2) Rendicontazione economica



3) Report attività

Per AUSL BO

La Direttrice Generale

Dott.ssa Anna Maria Petrini

Per ETS

Il Presidente

████████████████████